

## STATUTO

### Articolo 1. Denominazione

1. È costituita una società consortile a capitale misto a responsabilità limitata con la denominazione: **"NA.VI.GO. SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile; la denominazione sociale potrà anche essere semplicemente esposta **"NA.VI.GO. S.C. A R.L."**.

### Articolo 2. Scopo e oggetto sociale

1. La società ha finalità consortile; agisce quindi in nome proprio ma per conto e nell'interesse dei soci, nell'ambito della promozione e del coordinamento delle loro attività imprenditoriali al fine di creare uno strumento di collaborazione generale fra le diverse imprese volto a realizzare più opportuni e razionali sinergie nell'ambito della nautica in generale.

In particolare nessun impegno e rapporto deriveranno ai singoli consorziati verso il personale con il quale la Società consortile istituisce un rapporto di lavoro, né verso i soggetti (consorziati e terzi) che usufruiranno dei servizi erogati dalla Società consortile stessa.

2. La società ha per oggetto l'erogazione di servizi alle imprese toscane operanti nella filiera della nautica da diporto con particolare riferimento a:

- partecipare e gestire progetti ed iniziative finalizzati alla diffusione dell'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso il rafforzamento dei legami tra il mondo accademico e della ricerca e le imprese;
- diventare un punto di riferimento per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle imprese toscane operanti nella filiera della nautica da diporto, stimolando lo sviluppo di reti tra le imprese e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra il comparto toscano e le altre realtà significative a livello nazionale ed internazionale;
- supportare le imprese nelle strategie di collaborazione tra esse e con le istituzioni (inclusi gli enti pubblici, territoriali e non), le associazioni di categoria ed i sindacati, gli organismi intermedi di rappresentanza e, in generale, con tutti gli stakeholders interessati.

3. Più in particolare, la società si propone di operare nel campo :

- della realizzazione e della gestione di pacchetti di servizi integrati, rivolti alle imprese della filiera della nautica e del diportismo nautico;
- della realizzazione di studi, analisi e ricerche sulla filiera della nautica e del diportismo nautico;
- dei servizi di assistenza e consulenza nei settori della progettazione economica in risposta a bandi e strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari. Il tutto da esercitarsi nel rispetto delle norme vigenti a tutela delle professioni cd. "protette".

4. La società ha inoltre per oggetto lo svolgimento, nell'interesse dei consorziati, di azioni finalizzate allo sviluppo del territorio costiero toscano e dell'economia delle imprese ivi operanti ed appartenenti al comparto della nautica da diporto incluse le attività di formazione professionale da svolgere a mezzo di soggetti accreditati e con competenze da ricercare a partire dal territorio.

5. Per tutti i servizi da erogare la società è impegnata a promuovere forme di

cooperazione e coordinamento fra i diversi operatori pubblici e privati eventualmente coinvolti in tali prestazioni al fine di favorire la creazione di un sistema organizzato di riferimento per i soggetti che operano o desiderano operare nell'ambito della nautica da diporto sia per scopi turistici che per l'esecuzione di lavori di costruzione e ristrutturazione delle imbarcazioni.

6. La società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, acquistare, vendere o affittare aziende ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente, del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè partecipare, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, in Enti con o senza personalità giuridica e in organismi italiani ed esteri aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

7. In considerazione del proprio oggetto di natura consortile, la società non ha scopo di lucro.

#### Articolo 3. Sede

1. La sede sociale è sita nel comune di Viareggio.

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### Articolo 4. Durata

1. La società consortile avrà durata sino al 31 dicembre 2050.

2. Tale termine potrà comunque essere prorogato uno o più volte prima della scadenza con deliberazione dell'assemblea.

#### Articolo 5. Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria;

c) dai contributi versati dai soci destinati a patrimonio;

d) da ogni altro fondo o accantonamento di utili costituito a copertura di particolari rischi, dell'attuazione di determinati programmi od investimenti, in previsione di oneri futuri e, comunque, sempre al fine del migliore perseguimento degli scopi consortili;

e) dai beni di proprietà della società;

f) da contributi o liberalità versati da parte di chiunque ed a qualsiasi titolo salvo che non ne sia specificata una diversa destinazione.

#### Articolo 6. Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 (euro centomila virgola zero centesimi), diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte, per deliberazione dell'Assemblea. I conferimenti possono essere rappresentati da denaro o crediti mentre sono esclusi altri tipi di conferimento.

3. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato, in tutto o in parte, anche mediante offerta di quote

di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile.

4. Le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

5. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta salvo non sia diversamente disposto.

6. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società quali a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché permane la qualità di socio; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare preventivamente determinate operazioni. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa e possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

7. Nel caso di comproprietà di una partecipazione per causa di legge, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice civile.

8. Per il trasferimento o la costituzione di altri diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione occorrerà il preventivo consenso unanime dei soci, salvo il diritto di recesso in caso di decisione contraria.

#### Articolo 7. Trasferimento della quota sociale

1. Le partecipazioni sociali, salvo le limitazioni di cui al precedente articolo, sono trasferibili in tutto o in parte per atto tra vivi purché in favore di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del presente statuto e subordinatamente al gradimento dell'organo amministrativo.

2. A tal fine il socio che intende trasferire, anche a titolo gratuito, anche parzialmente la propria partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicando il nominativo e le generalità dell'acquirente, il corrispettivo e le condizioni dell'alienazione almeno sessanta (60) giorni prima del trasferimento.

3. L'organo amministrativo dovrà, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata dal socio cedente con mezzi idonei, esprimere preventivamente il proprio parere in forma scritta, sulla base di criteri oggettivi precedentemente indicati dal medesimo organo.

4. In caso di negata accettazione del nuovo socio, al socio cedente spetta il diritto di recesso a norma di legge: al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'art. 28, comma 2.

5. Nel caso in cui all'organo amministrativo non sia comunicata la volontà di voler trasferire la quota, il gradimento potrà essere manifestato anche successivamente al negozio di trasferimento e l'efficacia traslativa del trasferimento resterà sospesa fino a quel momento.

6. Il trasferimento delle quote sociali avvenuto nel rispetto delle modalità sopraindicate avrà effetto dal momento dell'iscrizione del cessionario nel libro dei soci. Il socio cedente comunque resta obbligato con l'acquirente per il periodo di tre anni per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca del trasferimento o dell'avvenuta cessione delle quote.

7. Le presenti disposizioni si applicano anche nel caso di cessione dell'azienda

di cui all'articolo 2610 del Codice civile: in tale ipotesi resta salvo il diritto del terzo acquirente e si applica quanto disposto al superiore comma 4.

#### Articolo 8. Soci

1. Possono far parte della società le imprese sia individuali che collettive, inclusi gli imprenditori artigiani di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, o secondo i diversi parametri dimensionali che saranno eventualmente disciplinati dalle nuove norme in vigore, che svolgono la loro attività nel settore della nautica da diporto e che presentino una stabile organizzazione (sede legale, sede operativa, stabilimento, ufficio commerciale, ufficio di rappresentanza o unità locale) nel territorio della regione Toscana.

2. Possono altresì farvi parte le imprese che operano in settori complementari ed affini alla nautica da diporto, ovvero che presentino – anche sperimentalmente – la possibilità di trasferire ed applicare i propri prodotti, processi, servizi e tecnologie al comparto della nautica da diporto.

3. Possono inoltre essere soci, ai sensi della citata legge speciale n.ro 317/1991, gli Enti pubblici anche territoriali, gli Enti privati, le Università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, gli Istituti e le Aziende di credito, le Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori,

4. Per i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci è quello che risulta dai libri sociali e le comunicazioni sociali, salvo diverse disposizioni statutarie, potranno essere effettuate anche per mezzo di strumenti elettronici che diano conferma della avvenuta ricezione.

5. Non sono ammessi i soggetti che siano stati interdetti, che siano stati dichiarati falliti, che siano sottoposti a procedure concorsuali o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

#### Articolo 9. Obblighi dei soci consorziati

1. Ciascun socio consorziato si assume, ai sensi dell'articolo 2603, comma 2, n. 3 del Codice civile, l'obbligo di mettere a disposizione della Società consortile, con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, in applicazione di apposita delibera dell'assemblea ai sensi del successivo art. 25 del presente statuto, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

2. I soci consorziati sono tenuti:

a) alla scrupolosa osservanza del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni;

b) a comunicare all'organo amministrativo le modificazioni dell'attività, della forma giuridica, del domicilio e del rappresentante legale;

c) a provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo come previsto al successivo articolo 24 del presente statuto, anche in misura non proporzionale alla quota sociale posseduta, alla copertura dei costi di funzionamento e di quelli necessari alla realizzazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale mediante versamento dei contributi ordinari, integrativi e straordinari previsti e deliberati dall'assemblea;

d) a rifondere alla società stessa, nei termini e con le modalità deliberate dall'organo amministrativo, i costi sostenuti dalla società per loro conto. A tali fini, il regolamento finanziario dei rimborsi avverrà entro trenta giorni dalla data della richiesta inoltrata dal socio o dai soci interessati, corredata da

idonea documentazione.

3. Inoltre, i soci consorziati sono tenuti a:

- a) cedere una parte della propria quota quando sia opportuno, a giudizio dell'assemblea o dell'organo amministrativo, per accogliere la domanda di ammissione di nuovi soci;
- b) cedere la propria quota agli altri soci, secondo le indicazioni dell'organo amministrativo, in caso di recesso o esclusione;
- c) acquistare, secondo le indicazioni dell'organo amministrativo, la quota del socio receduto o escluso o, in caso di mancato gradimento dell'acquirente, la quota del socio che intenda trasferire la propria quota.

Articolo 10. Assemblee

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

3. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci consorziati.

4. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dall'organo amministrativo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. L'organo amministrativo può, con decisione motivata da particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società, deliberare che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio avvenga entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 11. Convocazione delle assemblee

1. Le assemblee sono convocate a cura dell'organo amministrativo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso da inviarsi al domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, con raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica o lettera consegnata brevi manu e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, l'ora e le materie da trattare.

3. Nell'avviso di convocazione può essere previsto che, ove l'Assemblea come sopra convocata vada deserta, la stessa possa tenersi in seconda convocazione, in data diversa dalla prima, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.

4. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale in proprio o per delega e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori in carica e, se nominati, i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 12. Presidente delle assemblee

1. Le assemblee sono presiedute dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente, se

nominato, o in mancanza di questo, da persona designata a maggioranza dall'assemblea.

2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non Socio, scelto dall'Assemblea.

3. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

4. Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'assemblea ma comunque nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

6. Nei casi di legge e quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### Articolo 13. Diritto di voto

1. Ogni socio consorziato ha diritto ad un voto proporzionale alla quota di partecipazione dallo stesso posseduta.

2. Il socio in mora dei versamenti o nell'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'articolo 9 del presente statuto non può esercitare il diritto di voto.

3. Possono intervenire alle assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

4. Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2479-bis, comma 2 e 2372 del Codice civile, da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società consortile né di altre società da questa controllate.

5. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di altri due soci.

6. Al presidente dell'assemblea spetta constatare il diritto di intervento all'assemblea, accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge.

#### Articolo 14. Deliberazioni Assembleari

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti o astenuti.

3. L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 del Codice Civile nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze

#### Articolo 15. Amministrazione della società

1. La società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, anche non soci.

2. La nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea che ne determina precedentemente il numero.
3. Gli amministratori proposti all'assemblea per la nomina da parte dei soci Enti Pubblici non potranno superare il numero previsto dalla norme di legge vigenti.
4. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della loro nomina. Essi sono rieleggibili e, se nulla è previsto dall'assemblea, essi durano in carica tre esercizi.
5. La revoca o la sostituzione dei consiglieri spetta all'assemblea dei soci e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca, al componente dell'organo amministrativo revocato nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente Società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.
6. La carica di amministratore è, di norma, ricoperta a titolo gratuito salva diversa decisione dell'assemblea.
7. Per l'eventuale determinazione dei compensi, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2389, comma 3 del Codice civile, dovrà farsi riferimento alle norme speciali previste per le società partecipate dagli Enti Pubblici.
8. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione nella misura e con le modalità previste dalle norme speciali in materia di società partecipate dagli Enti Pubblici.

#### Articolo 16. Decadenza o revoca degli amministratori

1. Il venir meno del rapporto di dipendenza o di collaborazione di uno degli amministratori con uno dei soci determina la decadenza ed è, comunque, giusta causa di revoca dell'amministratore dal suo ufficio.

#### Articolo 17. Sostituzione degli amministratori

1. Per la sostituzione degli amministratori comunque decaduti, revocati o cessati si applica quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice civile.
2. Qualora esista il consiglio di amministrazione, se viene a cessare dalla carica, per qualsiasi causa, almeno la metà degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio ed il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea per procedere alla nomina dell'intero consiglio. I membri rimasti in carica continuano l'esercizio delle loro funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione.

#### Articolo 18. Convocazione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce normalmente presso la sede della società, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri, o dal collegio sindacale, se nominato; esso può riunirsi anche altrove purchè in Italia.
2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica o lettera consegnata brevi manu e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza al

domicilio di ciascun consigliere e, ove sia nominato il collegio sindacale, di ciascun sindaco effettivo; nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta negli stessi modi od anche con messaggio di posta elettronica da inviarsi ai destinatari suddetti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

4. Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi in carica.

#### Articolo 19. Deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato un vice-presidente, le riunioni saranno presiedute dal consigliere scelto fra i presenti.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Non è consentito il voto per delega.

4. I verbali di riunione, sottoscritti dal presidente e da un segretario nominato di volta in volta dagli intervenuti, devono essere trascritti in apposito libro.

5. Il verbale può essere redatto anche non contestualmente alla riunione ma comunque nei tempi necessari per il tempestivo adempimento degli obblighi di legge.

#### Articolo 20. Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea dei soci.

2. L'organo amministrativo può altresì nominare direttori e comitati tecnici amministrativi e di controllo determinandone i poteri, nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

3. Può inoltre definire rapporti di collaborazione professionale e tecnica per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### Articolo 21. Presidente e Vice presidente

1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel suo seno il presidente ed eventualmente un vice presidente e può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, munendoli dei relativi poteri.

2. La proposta dell'assemblea per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico spetta ai soci Enti Pubblici.

#### Articolo 22. Rappresentanza sociale

1. L'amministratore unico, se nominato, ovvero il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, se nominato, è il legale rappresentante della società di fronte ai terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti, periti ed arbitri, munendoli dei



necessari poteri.

2. La rappresentanza spetta altresì, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati o al direttore, se nominati e nei limiti dei poteri ad essi conferiti dall'organo amministrativo.

#### Articolo 23. Organo di controllo

Sussistendone l'obbligo di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersene, l'assemblea nomina l'organo di controllo della società, composto come per legge. All'organo di controllo si applicano le norme previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

#### Articolo 24. Bilancio e risultati economici

1. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento della società.

2. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, alla redazione del bilancio sociale da sottoporre, all'assemblea dei soci consorziati nei termini previsti dall'articolo 9 del presente statuto.

4. Entro il 15 ottobre di ogni anno l'assemblea approva il piano strategico pluriennale, rappresentato da una relazione programmatica pluriennale delle attività da realizzare, e il piano operativo annuale di previsione, rappresentato dal conto economico previsionale, dallo stato patrimoniale previsionale e da una relazione dettagliata e motivata sulle attività previste per l'esercizio successivo corredato dal piano finanziario che ne prevede la copertura finanziaria ed il conseguente ammontare dei contributi posti a carico dei soci. Tali documenti sono predisposti ed approvati dall'organo amministrativo entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere tempestivamente trasmessi ai soci.

#### Articolo 25. Contributi

1. Al fine di assicurare il funzionamento della società, l'assemblea dei soci ha il compito deliberare, su proposta dell'organo amministrativo come disciplinato dall'articolo precedente, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2615-ter del Codice civile, il versamento di contributi in denaro, in aggiunta ai conferimenti, a carico di tutti i soci ovvero solo di alcuni fra essi ovvero solo di alcune categorie di soci.

2. L'organo amministrativo in esecuzione di specifica deliberazione dell'assemblea potrà richiedere i contributi nei limiti necessari a garantire il perseguimento degli scopi consortili e la realizzazione dell'oggetto sociale.

3. La misura dei contributi ordinari ed integrativi è determinata annualmente dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo da effettuarsi in occasione della predisposizione del piano operativo annuale di previsione.

4. La deliberazione dell'assemblea sarà notificata dall'organo amministrativo ai soci con raccomandata A.R. e per i soci Enti Pubblici produrrà la sua efficacia se, decorso il termine di quarantacinque (45) giorni dalla notifica, gli Enti non avranno comunicato alla società con qualunque mezzo la propria volontà contraria.

5. Il singolo socio può erogare alla società contributi straordinari specificandone la destinazione. In caso contrario il contributo deve essere destinato ad incremento del patrimonio come disciplinato dall'art. 5, comma

1, lettere c) ed f) del presente statuto.

#### Articolo 26. Finanziamento dei soci

1. I soci possono eseguire finanziamenti senza obbligo di rimborso ovvero con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. Tali finanziamenti saranno di regola infruttiferi di interessi salvo diversa decisione dei soci.

2. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del Codice civile.

3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

#### Articolo 27. Controllo dei soci

1. I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

2. Con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un consigliere, su richiesta dei soci Enti Pubblici, renderà presso i competenti organi degli stessi sull'andamento della società.

#### Articolo 28. Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi espressamente contemplati dall'articolo 2473 del Codice civile e negli altri casi previsti dal presente statuto.

Il diritto di recesso compete inoltre:

a) ai soci che perdano il requisito soggettivo di imprenditore o che siano usciti dalla categoria prevista dal contratto di consorzio e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 29;

b) ai soci che non siano più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 29.

2. In tal caso, al socio recedente compete la liquidazione della sua quota da valutarsi in misura proporzionale al valore reale del patrimonio netto della società al momento della dichiarazione di recesso, determinato tenendo conto dell'effettiva consistenza patrimoniale della stessa, delle sue prospettive reddituali, del suo eventuale valore di mercato e di ogni altra circostanza rilevante al riguardo.

Per quanto non espressamente sopra previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 del Codice civile.

3. Il socio receduto resta responsabile ed è obbligato a partecipare alle spese di gestione e di funzionamento della società fino alla data in cui ha cessato di farne parte.

#### Articolo 29. Esclusione

1. Il socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto sociale, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della società e dei suoi interessi, può essere escluso a norma dell'articolo 2473-bis del Codice civile.

2. Può essere escluso il socio che:

a) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

- b) cessi la propria attività imprenditoriale;
- c) perda i requisiti previsti dall'articolo 8 del presente statuto;
- d) danneggi moralmente o materialmente la società con il proprio comportamento;
- e) fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- f) non rispetti le norme del presente statuto, dei regolamenti, se esistenti, le prescrizioni dell'organo amministrativo e le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- g) in assenza di autorizzazione espressa della società, eserciti attività potenzialmente dannosa rispetto a quella della società per conto proprio o altrui, anche in qualità di amministratore o direttore generale.

3. Il socio può essere escluso dalla società in tutti gli altri casi previsti per legge.

4. L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

5. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 28; è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale: in tal caso l'esclusione perderà ogni effetto.

6. Il socio escluso resta responsabile ed è obbligato a partecipare alle spese di gestione e di funzionamento della società fino alla data in cui ha cessato di farne parte.

Articolo 30. Emissione di titoli di debito

1. La società, previa conforme deliberazione dell'Assemblea in sede straordinaria, può emettere titoli di debito per un ammontare non eccedente il proprio capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

2. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 2483 del Codice civile.

Articolo 31. Scioglimento della società consortile

1. La Società consortile si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dalla legge, compresa la legge speciale n.ro 317/1991, o dallo statuto, o per volontà dei soci manifestata in assemblea.

2. In tal caso l'assemblea, con la maggioranza di legge, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

3. Si applicano gli articoli 2448 e seguenti del Codice civile.

Articolo 32. Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci o tra essi e la società, l'organo amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per

disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la società che disporrà anche in merito ai compensi spettanti all'Arbitro ed alle altre spese di giudizio.

2. L'arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

4. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 33. Clausola finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile in materia di società a responsabilità limitata, di società consortili ed alle norme delle leggi speciali richiamate.

La sottoscritta in qualità di professionista incaricata dalla società', ai sensi dell'art.

31, comma 2- quater della L.340/2000, dichiara che il presente documento è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società'.